

---

## Il Consiglio di Stato

### 2.2 Gestione amministrativa

#### 2.2.8 Computabilità dei lavori in proprio nell'assegnazione di sussidi

- richiamata la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 ed in particolare gli articoli 10, 11 e 12,
- richiamate le conclusioni del rapporto CCF del 12 ottobre 2007 e del rapporto della Commissione d'inchiesta amministrativa (CIA) del 25 gennaio 2008 incaricati di esaminare le modalità di sussidiamento dei progetti di sviluppo delle stazioni di Bosco Gurin e Cari (con particolare riferimento al capitolo 9.2.3 a pag. 76 del rapporto CIA);

considerata l'esigenza di formulare operativamente le necessarie misure correttive contenute nei due rapporti sopraccitati, applicabili a tutti i servizi dell'Amministrazione, specificatamente nell'ambito del riconoscimento dei lavori in proprio, quali spese computabili ai fini del sussidiamento di opere o di progetti d'investimento;

preso atto delle analisi di non conformità e proposte di miglioramento scaturite dal gruppo di lavoro DT/SG/ULSA, DFE/DE/SPE, CCF e Giurista CdS;

su proposta del Dipartimento del territorio,

#### **risolve:**

1. Quali lavori in proprio vanno per principio considerate tutte le prestazioni effettuate dal beneficiario del sussidio, come pure quelle fornite da persone (fisiche o giuridiche) a lui vicine, nonché quelle svolte a titolo di volontariato. Quale criterio di valutazione per definire le persone vicine si fa riferimento, per quanto riguarda alle persone fisiche, a quello previsto dalla LOC (artt. 83, 100, 101) per definire la collisione di interesse e il divieto di prestazione a livello comunale, mentre, per le persone giuridiche, è da considerarsi qualsivoglia rapporto di dipendenza o di partecipazione.

2. I lavori in proprio sono riconosciuti solo in fase di liquidazione e unicamente se definiti nella decisione di aiuto. I relativi giustificativi devono essere visti dal responsabile del progetto o dal direttore dei lavori incaricato di verificare le situazioni intermedie e quelle finali. Non rientrano come lavori in proprio investimenti immateriali effettuati nell'ambito di progetti ai sensi della Legge per l'innovazione economica e della Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale.
3. Quando il prestatore d'opera è una persona stipendiata dal beneficiario del sussidio o da una persona (fisica o giuridica) a lui vicina, ai fini della definizione della spesa computabile, è riconosciuto il salario lordo (escluse spese e indennità varie) nella misura del 50% per rapporto al tempo dedicato (esempio: salario mensile lordo fr. 5'000.--; la persona ha lavorato per l'oggetto per metà mese, l'importo computabile sarà di fr. 1'250.--).
4. Per spese di progettazione, rispettivamente direzione lavori, dove il beneficiario è l'ente pubblico, può essere riconosciuto per il calcolo delle prestazioni proprie il 50% delle prestazioni effettuate (esempio: opera completa fr. 100'000.--; onorario (prog. + DL.) max. 10% = fr. 10'000.--; cifra max. riconosciuta 50% di fr. 10'000.-- = fr. 5'000.--).
5. Quando il prestatore d'opera non è salariato (prestazioni di volontariato) o risulta essere il beneficiario del sussidio o una persona a lui vicina, ai fini della definizione della spesa computabile, è riconosciuta una tariffa oraria di fr. 25.--, indipendentemente dal tipo di prestazione eseguita. A dipendenza del settore economico è data la facoltà al servizio competente di fissare un tetto massimo in % del costo totale dell'opera.
6. Nel caso esplicitato al punto 3, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
  - nominativo e salario mensile (certificato di salario) della persona che ha eseguito le prestazioni;
  - numero di giornate lavorative o ore presentate per rapporto al mese;
  - calcolo proporzionale del salario mensile in base alla percentuale di lavoro effettivamente svolto per l'opera sussidiata.
7. Nel caso esplicitato al punto 5, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
  - tabella ricapitolativa delle ore effettivamente svolte, con l'indicazione del nome del prestatore d'opera, del tipo di prestazione effettuata, della data d'esecuzione (giorno/mese/anno) e del tempo impiegato (in ore).

Il totale delle ore presentate dovrà comunque essere proporzionato al tipo di lavoro eseguito, alla durata del cantiere ed alla disponibilità temporale di ogni singolo prestatore.
8. Per quanto concerne la messa a disposizione di attrezzature e/o macchinari già di proprietà del promotore o di una persona (fisica o giuridica) a lui vicina (ad esempio gru, camion, furgoni, tracks, trattori, dumper, motocarrette, compressori, martelli pneumatici e piccole attrezzature varie), ai fini della definizione della spesa computabile, valgono le tariffe contenute nelle tabelle "Dati base dell'inventario-macchine e attrezzi" aggiornate, della SSIC (Società Svizzera Impresari Costruttori - Sezione Ticino) in ragione del 50%.

9. La presente decisione annulla e sostituisce la risoluzione governativa n. 156 del 19.01.2010.
10. Comunicazione: a tutti i funzionari dirigenti; alle Direzioni dei Dipartimenti (dt-dir@ti.ch; dt-sg@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dfc-dir@ti.ch); al Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch).


**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella